

	All'	Assessore Regionale della Salute
	Al	Direttore generale Dell'Azienda Sanitaria
E p.c.	Al
	Al

LORO SEDI

Oggetto: personale Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM) operanti nei servizi ove si effettua attività radiodiagnostica complementare (emodinamica, elettrofisiologia, sale operatorie, etc...).

Come è ben noto alle SS.LL., presso Codesta Azienda si sta praticando la non corretta e deprecabile abitudine di consentire lo svolgimento delle attività di radiologia complementare senza la presenza del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM).

In particolare, ad esempio per le attività di radiologia interventistica, la consuetudine adesso indicata, pare poggiare sui contenuti delle “Linee Guida per i laboratori di Diagnostica e Terapia Cardiovascolare Invasiva”, prodotti dalla Società Italiana di Cardiologia Invasiva (GISE); le anzidette “indicazioni”, nella sezione “requisiti organizzativi”, postulano, sostanzialmente e inopinatamente, la possibilità di sostituire il TSRM con l’Infermiere al verificarsi di alcuni presupposti che appaiono improponibili e dunque intollerabili; fra questi, l’inaccettabile condizione di un sostanziale accoglimento del principio per cui possa apparire normale e strutturale la carenza del personale TSRM.

Premesso quanto sopra occorre mettere in evidenza che, in tema di radioprotezione, le sopracitate linee guida siano state redatte:

- interpretando in maniera del tutto arbitraria alcuni passaggi del D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 187;
- senza il contributo e la collaborazione delle società scientifiche di riferimento (es: Federazione Nazionale Tecnici Sanitari di Radiologia Medica – TSRM, Società Italiana di Radiologia Medica – SIRM e Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Interventistica - AITRI);
- omettendo i necessari aggiornamenti, tenendo conto di quanto prodotto dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) già dal 2007, così come disposto all’art 6 “Procedure” comma 1) del D.lgs 187/00.

Va sottolineato come il D.lgs 187/00 non preveda l’intercambiabilità dei ruoli tecnico-infermieristici, piuttosto invitando al pieno ossequio del principio di ottimizzazione (art. 4 comma 1, 187/00), rispettando, in ogni caso, le rispettive competenze fra le diverse professioni a garanzia dell’assistito.

Al riguardo riportiamo il documento “Attività Radiodiagnostica complementare e Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM)” realizzato e sottoscritto dalla Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM) e dalla Federazione Nazionale Tecnici Sanitari di Radiologia Medica.

L'atto, si fonda su un'adeguata interpretazione del D.lgs 187/00 e sintetizza la responsabilità e imprescindibilità del TSRM nell'effettuazione dell'attività radiologica complementare (svolta al di fuori dei reparti di radiologia, con specialisti non radiologi), compresa quella effettuata nei laboratori di emodinamica; di seguito rendiamo alcune considerazioni contenute nel documento:

- il principio dell'ottimizzazione (187/2000 art. 4) stabilisce che le dosi dovute a esposizioni mediche devono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente compatibile con il raggiungimento dell'informazione diagnostica; tale compito è proprio delle funzioni del TSRM;
- il TSRM, per percorso formativo e attitudine, è l'interlocutore qualificato nei confronti degli altri medici specialisti che utilizzano in modo complementare la radiodiagnostica e come collegamento con il responsabile di impianto radiologico;
- i TSRM devono essere gli operatori sanitari sempre presenti durante lo svolgimento di attività complementare radiologica che utilizzi la fluoroscopia o la grafia specie nel caso di esami che prevedono l'erogazione di significativi carichi di radiazioni;
- il TSRM ha la specifica competenza del controllo delle applicazioni delle procedure tecniche, concordate con il radiologo responsabile dell'apparecchiatura, in particolare sulle esposizioni dei pazienti durante la esecuzione di esami radiologici effettuati dallo specialista che utilizza radiazioni ionizzanti in modo complementare secondo le specifiche di legge.

I concetti appena indicati, sono stati messi in evidenza anche in due documenti redatti in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs 187/00 dall'Istituto Superiore di Sanità. Il primo, "Linee guida per la garanzia di qualità in radiologia diagnostica e interventistica (Rapporti ISTISAN 07/26)" contiene al paragrafo 2.5 il documento d'indirizzo per l'identificazione delle competenze dell'area radiologica, in cui viene definito l'atto radiologico come il risultato di processi all'interno dei quali, per quanto di rispettiva competenza, sono coinvolti: il medico specialista dell'area radiologica, lo specialista in fisica sanitaria ed il tecnico sanitario di radiologia medica. Dalla lettura risulta chiaro che il medico radiologo, nel pieno rispetto del D.lgs 187/00, demanda le attività di sua competenza al medico specialista, nel caso specifico il cardiologo, restano invece nella responsabilità del fisico sanitario e del tecnico di radiologia le attività di loro competenza, che per il TSRM sono considerate inderogabili, poiché proprio al TSRM sono legati gli aspetti tecnici e la valutazione tecnica della procedura radiologica.

Le stesse posizioni, sono state ribadite anche nelle più recenti linee guida del 2010, "Rapporti ISTISAN 10/41", entrando, fra l'altro, nello specifico delle singole procedure; al paragrafo 2.2.5 "Identificazione dei pazienti", la presenza del tecnico sanitario di radiologia medica è definita necessaria ai fini radio-protezionistici, anche per le esposizioni dovute all'esercizio di attività radiologiche complementari (chirurgiche, ortopediche, cardiologiche, ecc.) e a tal fine, l'ISS sollecita ulteriormente alla responsabilizzazione dei TSRM presenti in camera operatoria.

Pertanto, per quanto fin qui affermato si invitano le SS.LL. al coinvolgimento del personale TSRM al fine di risolvere questioni legate alla limitatezza di personale Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

Non possiamo tuttavia, infine, trascurare, in ragione del ruolo pubblico istituzionale ricoperto, la responsabilità soggettiva per gli atti compiuti dai professionisti sanitari non TSRM, coinvolti nell'utilizzo delle apparecchiature radiologiche.